



COMUNE DI VILLASOR

Città Metropolitana di Cagliari

ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Numero 52 del 21-04-26

Reg. generale 207

Oggetto: Aggiornamento del Catasto Comunale degli incendi boschivi di cui all'art. 10 comma 2 della L. n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". Annualità 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE:

- La Legge 21/11/2000 n. 353, legge - quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'art. 10 quanto segue:

*1. Le zone **boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per **tre anni**, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.*

1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. ((I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche)). Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a ((euro 45)) e non superiore a ((euro 90)) e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a ((euro 300)) e non superiore a ((euro 600)). Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. Nelle medesime aree sono, altresì, obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), ((l'inottemperanza ai quali)) può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a ((euro 5.000 e non superiore a euro 50.000)). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

- che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Ottobre 2007 n. 3624 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione", il Capo Dipartimento della protezione civile viene nominato Commissario delegato;
- che con Decreto n. 1 datato 22 Novembre 2007 il Commissario Delegato stabilisce all'art. 1 recante "Istituzione e aggiornamento del catasto incendi" punto 1 che "I Presidenti delle Regioni, o loro delegati, provvedono, con la massima urgenza, a richiedere ai sindaci dei comuni se abbiano provveduto all'istituzione del catasto incendi comunale *omissis*...;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 83 del 19.07.2016, con la quale è stato istituito, ai sensi della Legge 21/11/2000 n° 353, il "Catasto degli Incendi Boschivi", ed individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica la figura del responsabile del catasto incendi e demandato l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali;

Considerato che:

- il Corpo Forestale della Sardegna, ha messo a disposizione per la consultazione, l'elenco delle aree percorse da incendio, consultabili tramite il sito della Regione Sardegna nel portale SardegnaGeoportale, dedicato alla visualizzazione online dei dati cartografici;
- Per accedere ai dati è necessario selezionare l'area navigatori, la sotto area Sardegna Mappe e scegliere il livello Sardegna Mappe Aree Tutelate al seguente link:
<https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnaSIT/pc/index.jsp?mapName=AreeTutelate>. Da questa pagina è possibile, selezionando i tematismi sulla sinistra, evidenziare le aree di interesse anno per anno. E' quindi possibile conoscere, a partire dall'anno 2005, se un determinato territorio è stato percorso da incendio e se tali zone sono sottoposte al vincolo della legge 353/2000.

Dato che:

- ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000 gli elaborati dell'aggiornamento annuale del catasto incendi devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni;
- dell'adozione del presente aggiornamento si darà diffusione anche attraverso la pubblicazione sul portale del Comune di Villasor;

- le eventuali osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva del catasto.

Ritenuto dover provvedere ad approvare l'elenco delle aree percorse da incendio, aggiornato con gli eventi avvenuti negli ultimi 15 anni, dall'anno 2011 all'anno 2025, redatte sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale della Sardegna, consultabili tramite il sito della Regione Sardegna nel portale SardegnaGeoportale, accedendo selezionando l'area navigatori, la sotto area Sardegna Mappe e scegliere il livello Sardegna Mappe Aree Tutelate al seguente link: <https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnaSIT/pc/index.jsp?mapName=AreeTutelate>;

Richiamato il Decreto Sindacale n° 10 del 31.12.2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che la presente determinazione non comporta riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA l'Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007;

Visto lo Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 8 Luglio 2002;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000 n. 353, l'elenco delle aree percorse da incendio, aggiornato con gli eventi avvenuti negli ultimi 15 anni, dall'anno 2011 all'anno 2025, redatte sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale della Sardegna, consultabili tramite il sito della Regione Sardegna nel portale SardegnaGeoportale, accedendo selezionando l'area navigatori, sotto area Sardegna Mappe e scegliere il livello Sardegna Mappe Aree Tutelate al seguente link:

- <https://www.sardegnageoportale.it/webgis2/sardegnaSIT/pc/index.jsp?mapName=AreeTutelate>;

Di dare atto che i terreni individuati nel catasto di cui al precedente punto sono sottoposti ai vincoli di destinazione e di uso stabiliti dal comma 1 articolo 10 della Legge 353/2000;

Di dare atto che, ai sensi del suddetto art. 10 della L. 353/2000, i dati dell'aggiornamento annuale del catasto incendi verranno pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può presentare osservazioni, che dovranno essere poi analizzate e sottoposte ad approvazione definitiva entro i successivi 60 giorni;

Di stabilire che con successivo atto si procederà all'approvazione definitiva dei dati relativi all'elenco delle aree percorse da incendio, aggiornato con gli eventi avvenuti negli ultimi 15 anni, dall'anno 2011 all'anno 2025, previa istruttoria delle osservazioni presentate in seguito alla pubblicazione, e alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti, dove scaduti;

Di Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio nel sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CAPPAI PAOLO

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 21-04-2026

Il Responsabile del servizio
CAPPAI PAOLO

